COMITATO DI QUARTIERE PARCO LEONARDO
Sede sociale: via Anco Marzio, 73 – 00054 Fiumicino (RM)
Sito web: http://www.cqpl.it – **E-mail**: info@cqpl.it – **PEC**: info@pec.cqpl.it
C.F.: 97992630588 – **IBAN**: IT55T0200867664000105914621

Prot.: 2025-09-CQPL-002-NOR

REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – *Oggetto*

1. Il presente Regolamento, in conformità con i princìpi fissati dallo Statuto, disciplina le condizioni, le modalità e gli effetti del rinnovo delle cariche sociali del Comitato di Quartiere Parco Leonardo (in seguito, per brevità, “Comitato” o “CQPL”).

2. I termini "Collaboratori" e "Sostenitori" si intendono definiti e disciplinati dallo Statuto del CQPL e dai richiamati Regolamenti attuativi.

3. Le elezioni si svolgono nel rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, pari opportunità, libertà e segretezza del voto.

ARTICOLO 2 – *Indizione delle elezioni*

1. Il Consiglio direttivo, con propria delibera da adottarsi non oltre il quarantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

2. La delibera di cui al comma 1 fissa la data delle elezioni, che devono svolgersi entro l'ultimo giorno del mese in cui scade il mandato del Consiglio direttivo in carica, e costituisce la Commissione elettorale.

3. Il Comitato, attraverso le proprie piattaforme web e social, dà ampia pubblicità alla delibera consiliare di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3 – *Commissione elettorale*

1. La Commissione elettorale è l’organo temporaneo responsabile delle operazioni elettorali e dello scrutinio.

2. La Commissione elettorale è composta da:
   - I titolari in carica degli uffici monocratici;
   - Tre Consiglieri in carica selezionati dal Consiglio direttivo garantendo, ove possibile, una rappresentanza omogenea dei comparti del Quartiere.

3. La Commissione elettorale:
   1) Sovraintende al registro degli aventi diritto al voto;
   2) Verifica le candidature;

3) Garantisce la corretta applicazione del presente Regolamento;
4) Delibera sui ricorsi e le contestazioni;
5) Proclama gli eletti.

4. La Commissione elettorale è convocata dal Segretario, sentito il Presidente, anche in via telematica, con un preavviso di almeno un giorno.

5. Ciascun membro esprime un solo voto.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

7. In caso di impossibilità, anche sopraggiunta, o di incompatibilità di uno dei componenti della Commissione elettorale, il Consiglio direttivo nomina un sostituto.

8. I membri della Commissione elettorale hanno l'obbligo di astenersi, e possono essere ricusati, dall'esame dei ricorsi che li coinvolgano personalmente o in caso di conflitto di interessi, diretto o indiretto, o per altre gravi ragioni di convenienza.

9. La Commissione elettorale garantisce la riservatezza nell'espletamento delle sue funzioni. Sono pertanto rigorosamente vietate:
   a) La divulgazione a terzi di atti, dati o notizie relativi al processo elettorale che violi la privacy delle persone e la segretezza del voto;
   b) La pubblicazione di informazioni sull'esito delle votazioni prima dei termini previsti dal presente Regolamento.

10. Salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento, le riunioni e le procedure della Commissione elettorale sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio direttivo.

11. Il mandato della Commissione scade il trentesimo giorno successivo alla convocazione del nuovo Consiglio direttivo.

PARTE II – ELETTORATO

ARTICOLO 4 – *Elettorato attivo*

1. Sono elettori i Collaboratori che, registrandosi alle liste elettorali del Comitato tramite la piattaforma online all'uopo predisposta, acquisiscono lo status di Sostenitore.

2. La registrazione nelle liste elettorali del Comitato prevede un contributo annuale il cui importo è fissato in € 5,00.

3. L'importo per la registrazione può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo. La variazione non ha effetto per le elezioni già indette.

4. Per l'esercizio del diritto di voto, la registrazione e il relativo versamento possono essere perfezionati in qualsiasi momento, anche durante le operazioni di voto, fino alla chiusura dei seggi.

5. Ad ogni Sostenitore spetta un solo voto.

6. Il voto è uguale, libero e segreto e si esprime esclusivamente tramite la piattaforma di voto online, salvo quanto previsto dall'articolo 18.

7. La registrazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali per finalità associative. Il CQPL garantisce la protezione dei dati, anche sensibili, in proprio possesso e adotta tutte le misure ritenute necessarie ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 5 – *Elettorato passivo*

1. Possono candidarsi alla carica di Consigliere i Sostenitori che non incorrono nelle cause ostative di cui all'articolo 6.

2. È elettivo il solo ufficio di Consigliere.

3. Il Consiglio direttivo è composto dai Consiglieri eletti dagli aventi diritto al voto e dagli uffici monocratici nominati a norma dello Statuto. Il numero complessivo dei membri non può essere inferiore a nove.

4. Il numero ordinario di seggi disponibili per i Consiglieri eletti è fissato in dodici.

5. La fase di presentazione delle candidature dura almeno otto giorni.

6. Le candidature sono individuali e devono essere presentate tramite la piattaforma online all'uopo predisposta.

7. La presentazione delle candidature ha inizio con la pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2, e termina alle ore venti del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

8. Il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta l'esclusione della candidatura.

ARTICOLO 6 – *Cause ostative alla candidatura*

1. Sono ineleggibili i Sostenitori che:
   a) Non abbiano fissato la propria residenza a Parco Leonardo;
   b) Non siano in regola con la registrazione alle liste elettorali del Comitato al momento della presentazione della candidatura;
   c) Non abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età alla data delle elezioni;
   d) Non abbiano rispettato i tempi e le modalità per la candidatura definiti dal presente Regolamento.

2. Sono incompatibili i Sostenitori che:
   e) Risultino candidati ad una carica politica elettiva, fino all'esito della campagna elettorale;
   f) Rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Comuni di Fiumicino o Roma;
   g) Ricoprano incarichi in, o per conto di, partiti o formazioni politiche;
   h) Siano collaboratori o dirigenti, anche a titolo gratuito, di altra associazione operante nello stesso ambito di attività del CQPL o che persegua finalità non complementari a quelle del Comitato;
   i) Siano titolari di interessi economici significativi nell'ambito del Quartiere, quali la gestione di servizi o di attività tali da poter influenzare le decisioni del Comitato o creare gravi conflitti di interessi;
   j) Siano dipendenti di una delle aziende del Costruttore;
   k) Amministrino uno o più condomìni ubicati nel Quartiere.

3. Sono incandidabili i Sostenitori che:
   l) Siano incorsi in un provvedimento disciplinare di espulsione o di sospensione dall'esercizio del diritto di elettorato passivo fino all'estinzione della sanzione;
   m) Siano stati destituiti a norma dell'articolo 21 dello Statuto;
   n) Nel corso dei due anni precedenti la data delle elezioni abbiano adottato comportamenti scorretti o ostili verso il Comitato, o attuato iniziative in contrasto con i suoi scopi, o gettato discredito su di esso, valutati sulla base di una congrua e dettagliata motivazione che faccia riferimento a fatti specifici e documentabili;

o) Non possiedano i requisiti di idoneità alla carica, in coerenza con i doveri di diligenza, disciplina, onore ed integrità previsti dallo Statuto per le cariche sociali e lo status di Collaboratore;
p) Siano sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
q) Siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 7 – *Decadenza e nullità*

1. L'elezione o la nomina di chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6 è nulla e la delibera di convalida è revocata non appena appresa l'esistenza delle condizioni stesse.

2. La nullità è dichiarata dal Consiglio direttivo, previa contestazione all'interessato, al quale è concesso un termine non inferiore a cinque giorni per presentare chiarimenti. La decisione del Consiglio direttivo è definitiva.

3. Qualora sopraggiungano in corso di mandato, le cause ostative si convertono in cause di decadenza, dichiarata dal Consiglio direttivo con le medesime modalità previste al comma 2.

ARTICOLO 8 – *Cancellazione dalle liste elettorali*

1. Sono cause di cancellazione dalle liste elettorali il recesso, il decesso, l'espulsione.

2. Il recesso è consentito in ogni tempo, con decorrenza immediata, tramite comunicazione scritta o con qualsiasi atto che ne esprima in maniera inequivocabile la volontà.

3. Il decesso deve essere comunicato alla Segreteria del Comitato.

4. L'espulsione è comminata a seguito della procedura di garanzia di cui all'articolo 20 dello Statuto.

PARTE III – PROCEDURA ELETTORALE

ARTICOLO 9 – *Candidature*

1. La Commissione elettorale verifica d'ufficio le candidature accertando l'assenza di cause ostative e le sue decisioni sono comunicate senza indugio ai candidati.

2. I candidati non ammessi possono presentare ricorso a norma dell'articolo 16.

3. Qualora il numero delle candidature validamente presentate sia pari o superiore a ventuno, il Consiglio direttivo, sentita la Commissione elettorale, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di elevare il numero dei seggi disponibili fino ad un massimo di sedici.

4. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere assunta prima dell'apertura delle operazioni di voto e deve essere pubblicata con almeno cinque giorni di anticipo. Il numero di Consiglieri così determinato è valido esclusivamente per la consiliatura per la quale si procede all'elezione.

5. Qualora alla chiusura del termine per la presentazione delle candidature, o a seguito della verifica delle stesse da parte della Commissione elettorale e della successiva risoluzione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 16, il numero dei candidati sia inferiore a nove, la Commissione elettorale ne dà comunicazione al Consiglio direttivo che può deliberare una proroga del termine per un periodo non superiore a sette giorni.

6. Se, anche a seguito della proroga, il numero dei candidati permane inferiore a nove, le elezioni si svolgono

regolarmente e sono eletti tutti i candidati che ottengono almeno un voto. Il Consiglio direttivo è validamente costituito se i membri eletti sono almeno cinque. Nella prima seduta si provvede alla cooptazione per l'integrazione dei seggi vacanti.

7. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a cinque, la Commissione elettorale dichiara le elezioni deserte e ne dà immediata comunicazione al Consiglio direttivo per gli adempimenti di competenza, inclusa la valutazione di una nuova indizione.

8. La rinuncia alla candidatura deve essere presentata per iscritto entro e non oltre l'apertura dei seggi. La Commissione elettorale provvede all'aggiornamento della lista dei candidati.

ARTICOLO 10 – *Liste elettorali*

1. La Commissione elettorale distribuisce i candidati su tre liste, in base alla rispettiva residenza. A tal fine, il territorio di Parco Leonardo è suddiviso nei seguenti tre comparti:
   - Comparto Athena: settore comprendente tutta l'area ad est di via Guarino Guarini fino all'edificio Cesarini Sforza escluso (lista Athena);
   - Comparto Pleiadi: settore comprendente tutta l'area ad ovest di via delle Arti fino al CTR dell'Aeronautica incluso (lista Pleiadi);
   - Comparto Polis: settore compreso tra il comparto Athena ed il comparto Pleiadi (lista Polis).

2. Per gli immobili o le residenze situate su strade che delimitano due o più comparti, la Commissione elettorale definisce, con delibera motivata e pubblicata, il comparto di appartenenza. In mancanza di altri criteri oggettivi, si preferisce il lato della strada dove ricade la maggior parte dell'edificio. In ultima istanza, qualora i criteri precedenti non siano univocamente applicabili, la Commissione elettorale assegna d'ufficio il candidato al comparto ritenuto più congruo.

ARTICOLO 11 – *Campagna elettorale*

1. La campagna elettorale ha inizio con la pubblicazione della lista dei candidati ammessi, che avviene sulle piattaforme web e social del CQPL almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

2. È fatto obbligo ai candidati di condurre la campagna elettorale nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e pari opportunità, astenendosi da condotte lesive dell'immagine del Comitato o degli altri candidati. Tali condotte possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell'Articolo 16.

3. Il Comitato può mettere a disposizione dei candidati spazi e strumenti comuni per la diffusione delle proprie proposte secondo modalità definite dalla Commissione elettorale di concerto con l'Ufficio stampa. Le predette modalità devono essere pubblicate almeno tre giorni prima dell'inizio della campagna elettorale.

ARTICOLO 12 – *Operazioni di voto*

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico turno.

2. Per consentire la più ampia partecipazione, il seggio virtuale resta aperto per almeno due giorni.

3. La piattaforma elettronica accerta l'identità del Sostenitore tramite l'inserimento del medesimo indirizzo mail con il quale ha effettuato la registrazione: questi riceve quindi un link che lo indirizza alla scheda elettorale.

4. La piattaforma elettronica verifica la presenza del nominativo nella lista degli aventi diritto al voto, la regolarità del versamento della quota di registrazione e che non abbia già esercitato il diritto di voto.

5. Il Collaboratore non in regola con il versamento della quota di registrazione è invitato a sanare la propria

posizione prima di esercitare il diritto di voto; in caso di rifiuto, la piattaforma elettronica non consente il voto.

6. La piattaforma elettronica è configurata in modo da garantire che il voto espresso non sia associabile all'identità del votante.

7. Qualora si verifichino malfunzionamenti tecnici che possano compromettere la regolarità o la segretezza del voto, la Commissione elettorale può sospendere temporaneamente le operazioni dandone immediata comunicazione. Sono adottate tutte le misure necessarie per garantire e ripristinare la piena funzionalità della piattaforma nel più breve tempo possibile.

8. In caso di impossibilità a ripristinare il servizio entro due giorni o di compromissione irreparabile, la Commissione elettorale può disporre il rinvio delle operazioni di voto, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 13 – *Preferenze*

1. La scheda elettorale riporta il logo e/o l'intestazione del CQPL e contiene, su una o più colonne e comunque secondo la distribuzione più funzionale e in base a criteri non discriminatori, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome, oppure gli opportuni spazi per l'apposizione della preferenza.

2. In caso di omonimia è indicata anche la data di nascita.

3. Ciascun Sostenitore può esprimere fino a tre preferenze, a prescindere dal numero di candidati.

4. La preferenza si esprime cliccando sul cognome del candidato o scrivendo il cognome nell'apposito riquadro, in base alla configurazione della piattaforma elettronica.

5. Per ciascun Sostenitore, la piattaforma elettronica impedisce di esprimere più di tre preferenze totali e più di una preferenza per lo stesso candidato.

6. Il voto è sempre valido se esprime inequivocabilmente la volontà del votante.

PARTE IV – SCRUTINIO E RICORSI

ARTICOLO 14 – *Risultati*

1. Allo scadere del tempo prestabilito, il Presidente dichiara chiusa la votazione e la piattaforma elettronica non consente ulteriori accessi.

2. La Commissione elettorale accerta il numero dei votanti mentre la piattaforma elettronica restituisce immediatamente il risultato dello scrutinio calcolato sulle preferenze individuali.

3. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero dei Sostenitori che ha preso parte al voto.

4. È stilata una graduatoria di tutti i candidati in ordine decrescente di voti ricevuti.

ARTICOLO 15 – *Proclamazione degli eletti*

1. Preliminarmente, per ciascuna delle tre liste designate in base alla suddivisione territoriale, sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Qualora una lista abbia meno di due candidati, i seggi non assegnati per quella lista rimangono disponibili per la successiva fase di ripartizione generale.

2. Successivamente, i seggi ancora disponibili, fino al raggiungimento del numero totale di Consiglieri da eleggere, sono attribuiti ai candidati non ancora eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in assoluto, a prescindere dalla loro lista di appartenenza.

3. Se, al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, il numero complessivo di Consiglieri eletti risulta inferiore a nove ma comunque superiore a quattro e non vi siano altri candidati da eleggere nella graduatoria generale, il Consiglio direttivo, nella prima seduta, provvede alla cooptazione a norma dello Statuto.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati che concorrono per l'ultimo seggio disponibile in qualsiasi fase dell'assegnazione, si applicano i seguenti criteri in ordine di successione:
   a) È eletto il candidato più giovane di età in anni compiuti;
   b) Qualora la parità non sia risolta, è eletto il candidato appartenente alla lista che, al momento della verifica della parità, ha ottenuto il minor numero di seggi tra quelli già attribuiti;
   c) Se la parità persiste, è eletto il candidato che ha avanzato per primo la propria candidatura sulla base della data e dell'ora di ricezione della stessa.

5. Il Segretario dà atto del risultato dello scrutinio e il Presidente proclama gli eletti.

6. Gli eletti acquistano le prerogative della carica dal momento della proclamazione.

7. Il Segretario redige il processo verbale delle operazioni di voto e scrutinio e ne custodisce il materiale relativo, inclusi i dati della piattaforma elettronica di voto.

ARTICOLO 16 – *Ricorsi e segnalazioni*

1. Possono essere presentati ricorsi e segnalazioni riguardanti l'ammissibilità delle candidature, le operazioni di voto e ogni altro fatto o circostanza che possa compromettere significativamente la trasparenza, la correttezza o la validità del processo elettorale.

2. I ricorsi e le segnalazioni devono essere presentati da candidati, Sostenitori o terzi interessati entro e non oltre tre giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto segnalato, o avrebbe potuto venirne a conoscenza con l'ordinaria diligenza.

3. In ogni caso, non è ammessa la presentazione di ricorsi oltre l'ottavo giorno successivo alla data di convocazione della prima seduta del Consiglio direttivo.

4. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere inoltrato tramite posta elettronica a info@cqpl.it o, in alternativa, a info@pec.cqpl.it, e deve contenere: il nome e cognome del ricorrente; l'oggetto; una descrizione dettagliata dei fatti contestati; eventuali allegati a supporto.

5. La Commissione elettorale delibera sui ricorsi entro tre giorni dalla data di ricezione e comunica al ricorrente e agli altri soggetti coinvolti la propria decisione definitiva adeguatamente motivata.

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 17 – *Costituzione del Consiglio direttivo*

1. Il nuovo Consiglio direttivo è convocato entro venti giorni dal termine delle elezioni.

2. Nel corso della prima seduta si provvede alle nomine degli uffici monocratici, che avvengono a scrutinio segreto e con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio direttivo per ciascuna carica.

3. Il sito web e i canali social ufficiali del Comitato devono essere aggiornati con il nuovo organigramma non oltre cinque giorni dalla riunione.

4. È garantita la massima diffusione e pubblicità dei risultati delle votazioni e delle delibere di nomina.

ARTICOLO 18 – *Seggio fisico*

1. Il Consiglio direttivo, con propria delibera pubblicata almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, può disporre che le operazioni di voto si svolgano anche, o esclusivamente, presso un seggio fisico.

2. In caso di seggio fisico, le operazioni preliminari al voto, di voto, di spoglio e di proclamazione degli eletti si intendono adattate alla particolare natura del procedimento, garantendo comunque l'identificazione certa del votante, l'integrità del processo di raccolta e conservazione delle preferenze, la segretezza e la libertà del voto, nonché la trasparenza delle operazioni di scrutinio.

3. Le procedure operative specifiche per il seggio fisico, dettagliate dalla delibera di cui al comma 1, devono includere almeno i seguenti aspetti: orari di apertura e chiusura del seggio; composizione del personale di seggio; procedure di identificazione degli elettori; modalità di espressione e raccolta del voto cartaceo; regole per la gestione e l'annullamento delle schede nulle, bianche o contenenti segni di riconoscimento; criteri di custodia delle schede e di rilevazione dei risultati; misure per garantire la segretezza e la libertà del voto in presenza.

ARTICOLO 19 – *Revisione del Regolamento*

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento, e le successive revisioni, entrano in vigore al momento dell'approvazione e sono pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL.

Fiumicino, 11 settembre 2025

Erik Paciucci
Presidente
Comitato di Quartiere Parco Leonardo

Giuseppe R. Fatiga
Segretario
Comitato di Quartiere Parco Leonardo